

LXV.

TORNATA DEL 20 GENNAIO 1898

Presidenza del Vicepresidente CREMONA.

Sommario. — *Congedo* — Senza discussione si rinvia alla scrutinio segreto il progetto di legge: « Convalidazione del regio decreto concernente l'accordo commerciale provvisorio fra l'Italia e la Bulgaria del 12 marzo 1897 » (N. 121) — Il presidente annunzia l'interpellanza del senatore Di Camporeale al ministro di agricoltura, industria e commercio, riguardo la soppressione del vivaio di viti americane innestate, esistente in provincia di Palermo — Ne è rinviato lo svolgimento, su proposta del ministro di agricoltura, alla seduta del 22 corrente — Si riprende la discussione del progetto di legge: « Fondazioni a favore della pubblica istruzione » — Il senatore Saredo dà ragione di un nuovo articolo proposto dall'Ufficio centrale che viene accettato dal ministro della pubblica istruzione ed approvato dal Senato — Il relatore, senatore Dini, dà lettura del nuovo testo dell'art. 11 rinviato ieri all'Ufficio centrale per un nuovo esame — Il nuovo art. 11 è approvato senza discussione — Dopo brevi osservazioni del senatore Saredo, si approva l'art. 16 — Il senatore Fauna E. dà chiarimenti su di un articolo aggiunto da lui proposto ieri, e modificato d'accordo con l'onor. ministro — L'articolo aggiunto è approvato — Senza discussione si approvano gli articoli 17, 18, 19 e 20 — All'art. 21 si propone dal relatore dell'Ufficio centrale un emendamento che è approvato dal Senato insieme al complesso dell'articolo stesso — All'art. 22 parlano i senatori Boccardo, Cannizzaro, Pecile, il ministro della pubblica istruzione ed il senatore Saredo — Si approvano due emendamenti a questo articolo, proposti dal senatore Boccardo e modificati dal ministro della pubblica istruzione — L'art. 22 è approvato, e senza discussione si approvano gli articoli 23 e 24, ultimo del progetto — Il presidente, a termini dell'articolo 70 del regolamento, propone, e il Senato approva, che il progetto sia rinviato all'Ufficio centrale per il suo coordinamento — Si rinvia ad altra tornata la discussione del progetto di legge: « Provvedimenti per il credito fondiario nell'isola di Sardegna » (N. 78).

La seduta è aperta alle ore 15. e 30.

Sono presenti i signori ministri dell'istruzione pubblica, dell'agricoltura, industria e commercio, della guerra e delle finanze.

Il senatore, segretario, DI SAN GIUSEPPE dà lettura del processo verbale della seduta precedente, il quale è approvato.

Congedo.

PRESIDENTE. Il signor senatore Chigi-Zondadari chiede un congedo per motivi di famiglia.

Se non vi sono obiezioni questo congedo si intenderà accordato.

Comunicazione.

PRESIDENTE. Prego di dar lettura di un messaggio pervenuto alla Presidenza dalla Corte dei conti.

Il signor senatore, segretario, DI SAN GIUSEPPE legge:

Roma, 19 maggio 1897.

« In esecuzione della legge 15 agosto 1867, n. 3853, il sottoscritto ha l'onore di trasmet-

tere all' E. V. l'elenco delle registrazioni con riserva fatte dalla Corte dei conti nella prima quindicina del mese corrente.

« Il Presidente
« G. FINALI ».

PRESIDENTE. Do atto al signor presidente della Corte dei conti di questa comunicazione.

Rinvio allo scrutinio segreto del progetto di legge: « Convalidazione del regio decreto concernente l'accordo commerciale provvisorio fra l'Italia e la Bulgaria del 12 marzo 1897 » (N. 121).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del progetto di legge: « Convalidazione del regio decreto concernente l'accordo commerciale provvisorio fra l'Italia e la Bulgaria del 12 marzo 1897 » (N. 121).

Prego di dar lettura del disegno di legge e della annessa Convenzione.

Il senatore, segretario, DI SAN GIUSEPPE legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il regio decreto del 1° aprile 1897, n. 127, col quale è data esecuzione, a decorrere dal 13 di quello stesso mese, all'accordo commerciale provvisorio fra l'Italia e la Bulgaria del 12 marzo 1897.

(Decreto N. 127):

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA.

Visto l'articolo V dello Statuto fondamentale del Regno;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari esteri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Piena ed intera esecuzione è data all'accordo commerciale provvisorio fra l'Italia e la Bulgaria, firmato a Sofia il 12 marzo 1897.

Art. 2.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del Sigillo dello Stato sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma il 1° aprile 1897.

UMBERTO.

VISCONTI-VENOSTA.

ACCORDO COMMERCIALE PROVVISORIO
fra l'Italia e la Bulgaria (12 marzo 1897).

Les soussignés,

Dr. C. Stoiloff, Président du Conseil et ministre des affaires étrangères et des cultes de S. A. R. le Prince de Bulgarie, Grand Cordon de l'ordre princier de St-Alexandre en brillants, Grand Cordon des ordres de l'Osmanie et du Medjidié en brillants etc., etc. d'une part, et

Chevalier Jules Silvestrelli, Agent diplomatique et Consul général de S. M. le Roi d'Italie en Bulgarie, Officier des ordres de St-Maurice et Lazare et de la Couronne d'Italie d'autre part,

dûment autorisés par leurs Gouvernements respectifs, sont convenus de ce qui suit:

1. Les marchandises italiennes importées en Bulgarie et les marchandises bulgares importées en Italie jouiront, respectivement et sans conditions, du traitement de la nation la plus favorisée. Ce traitement de la nation la plus favorisée se réfère aux droits de douane, d'octroi et d'accise, aux droits de toute autre espèce, ainsi qu'aux frais, modes et facilités de transport.

2. Les sujets italiens en Bulgarie et les sujets bulgares en Italie jouiront d'une pleine liberté et des mêmes droits et facilités dont jouissent le nationaux respectifs et les sujets des nations les plus favorisées dans tout ce qui concerne l'exercice du commerce, de l'industrie, des professions et des métiers. Cette disposition ne se réfère pas en Italie aux cas spécialement contemplés par les lois, et en Bulgarie aux pharmaciens, aux courtiers, au colportage, au commerce et aux professions exercées exclusi-

vement en ambulant, aux cabaretiers de village, à l'exception des villages situés près de centres d'ouvriers ou le long des lignes de chemins de fer en construction ou en réparation, où les sujets italiens seront libres d'ouvrir des cabarets, en s'acquittant de la taxe relative, d'après la loi en vigueur.

Les voyageurs de commerce devront être munis d'une carte de légitimation industrielle conforme au modèle annexé au traité entre l'Autriche-Hongrie et la Bulgarie du 9/21 décembre 1896. Ces cartes seront délivrées par les autorités des deux pays qui seront désignées par les Gouvernements respectifs.

3. Le Gouvernement italien consent, pour la durée du présent accord, que les marchandises d'origine ou de manufacture italienne acquittent à leur entrée en Bulgarie les droits de douane, d'octroi et d'accise indiqués dans l'annexe A et dans le protocole final du traité susmentionné entre l'Autriche-Hongrie et la Bulgarie du 9/21 décembre 1896, sauf toutes les réductions accordées ou qui seront accordées à d'autres puissances, et à l'exception des articles suivants, qui paieront les droits ci-dessous mentionnés :

Droits de douane.

Chapeaux en feutre, douze pour cent, *ad valorem*.

Chapeaux de paille, douze pour cent, *id.*

Fruits frais, dix et demi pour cent, *id.*

Pâtes alimentaires, dix et demi pour cent., *id.*

Pistaches, arachides, noix, noisettes, amandes de toute sorte, dix et demi pour cent, *id.*

Fromages: parmigiano, gorgonzola, pecorino, cacio cavallo, fontina, provolone, stracchino, douze pour cent, *id.*

Droits d'accise.

Allumettes en cire, 50 francs par 100 kilogrammes.

Le riz, les pâtes alimentaires, les fruits frais, les fruits secs, les fromages, le cuir pour semelles resteront exempts de droit d'accise.

4. Le vermouth sera traité comme vin et non comme liqueur, en ce qui concerne l'acquiescement des droits de douane, d'octroi et d'accise.

5. Le sel marin et le sel gemme seront traités ainsi qu'il est fixé dans la loi du 20 décembre 1894, mais le Gouvernement princier s'engage à ne pas accorder de privilèges à d'autres nations relativement à l'introduction du sel marin et du sel gemme en Bulgarie.

6. Le présent accord entrera en vigueur le 1/13 avril 1897, et demeurera exécutoire pour une année, pendant laquelle les deux parties contractantes s'engagent de négocier pour la conclusion d'un traité de commerce définitif.

Fait en double à Sofia le 12 mars (28 février) 1897.

G. SILVESTRELLI.

Dr. C. STOILOFF.

DÉCLARATION ANNEXÉE À L'ARRANGEMENT COMMERCIAL
entre l'Italie et la Bulgarie.

Toutes les stipulations des traités et conventions, ainsi que les immunités, coutumes et droits, actuellement en vigueur, seront maintenus tant qu'ils n'auront pas été modifiés par des conventions spéciales entre les deux parties contractantes.

Sofia, le 12 mars (28 février) 1897.

G. SILVESTRELLI.

Dr. C. STOILOFF.

PRESIDENTE. È aperta la discussione sopra questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo la parola dichiaro chiusa la discussione; e poichè si tratta di un progetto di legge che consta di un solo articolo, la votazione è rinviata allo scrutinio segreto.

Annunzio d'interpellanza.

PRESIDENTE. È giunta al banco della Presidenza la seguente domanda d'interpellanza :

« Il sottoscritto interpella il ministro di agricoltura, industria e commercio riguardo la soppressione del vivaio di viti americane innestate, esistente in provincia di Palermo.

« DI CAMPOREALE ».

Domando al signor ministro di agricoltura, industria e commercio se accetta l'interpellanza e in qual giorno intende rispondermi.

COCCO-ORTU, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Non ho difficoltà ad accettare l'interpellanza e perciò lascio in facoltà del Senato di fissare una delle prossime tornate per lo svolgimento.

PRESIDENTE. Il signor ministro propone che lo svolgimento della interpellanza abbia luogo in una delle prossime tornate; io proporrei quella di dopodomani: il senatore Di Camporeale acconsente?

Senatore DI CAMPOREALE. Acconsento.

PRESIDENTE. Allora pongo ai voti la proposta che l'interpellanza abbia luogo dopodomani sabato 22 corrente.

Chi approva questa proposta è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Seguito della discussione del progetto di legge:

« **Fondazioni a favore della pubblica istruzione** » (N. 12).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del progetto di legge: « **Fondazioni a favore della pubblica istruzione** ».

L'Ufficio centrale ha mandato al banco della Presidenza un nuovo articolo, che sarebbe concepito così:

« Quando avvenga il concentramento di cui agli articoli precedenti, sarà di regola accordato alla fondazione concentrata una rappresentanza nell'amministrazione.

« Nel caso di raggruppamento di varie fondazioni, saranno possibilmente rappresentate le amministrazioni delle fondazioni raggruppate ».

Senatore SAREDO, (*dell'Ufficio centrale*). Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore SAREDO, (*dell'Ufficio centrale*). L'articolo, del quale il nostro presidente ha dato lettura, e che forma una nuova disposizione da aggiungere al presente progetto di legge, non è che l'estensione alle fondazioni di studio del principio sancito nell'art. 5 della legge 17 luglio 1890, per il quale, quando avvenga il concentramento di una istituzione pubblica di beneficenza nella Congregazione di carità, è concessa alla fondazione, all'Opera pia concentrata, una rappresentanza nella Congregazione medesima per quanto riguarda, s'intende, la gestione dell'ente rappresentato.

Qual è l'effetto del concentramento che si fa? Come ben sapete, è questo: che esso sopprime l'amministrazione di una fondazione e la trasporta in un'altra; e così per la presente legge, mediante il concentramento, l'amministrazione della fondazione passa al Consiglio provinciale scolastico, o in altra istituzione, a sensi dello articolo 6.

Ora, parve giusto all'Ufficio centrale di riconoscere all'amministrazione che viene soppressa il diritto di avere una rappresentanza in quell'ente nel quale la nuova fondazione viene concentrata.

La stessa ragione ha determinato la disposizione dell'articolo aggiuntivo che si propone relativa ai raggruppamenti.

Torno a dire, ed importa bene averlo presente, che qui si mantiene un principio che già è sancito dalla legge sulle istituzioni pubbliche di beneficenza, e che questo è uno dei mezzi più efficaci di rendere meno gravi le conseguenze così del concentramento, come del raggruppamento, poichè in questo modo si rispetta, in una certa misura, la volontà dei fondatori.

PRESIDENTE. Il signor ministro accetta questo articolo?

GALLO, *ministro dell'istruzione pubblica*. Lo accetto.

Senatore SAREDO. È già stato concordato.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sul nuovo articolo, di cui ho dato lettura, e che è stato concordato tra l'Ufficio centrale ed il signor ministro.

Se nessuno chiede di parlare pongo ai voti quest'articolo.

Chi l'approva è pregato d'alzarsi.

(Approvato).

Quest'articolo per ora non porta numero, e gli verrà assegnato nel coordinamento della legge.

Il Senato ricorda che si sono approvati ieri i primi dieci articoli di questo progetto di legge ed era rimasto sospeso l'11°; quindi si approvarono gli articoli 12, 13, 14 e 15, e l'art. 16 rimase pure sospeso.

Domando ora all'Ufficio centrale se sono intervenuti accordi sulla redazione dell'art. 11.

Senatore DINI, *relatore*. L'Ufficio centrale, tenendo conto delle osservazioni fatte ieri dal senatore Calenda, ha trovato che effettivamente

non sarebbe opportuna una disposizione di legge che obbligasse tutte le amministrazioni delle fondazioni ad inviare i bilanci consuntivi e preventivi al Ministero, dove probabilmente nessuno li leggerebbe, mentre il Ministero potrà sempre richiederli quando gli occorrono; e quindi l'Ufficio centrale consente di modificare l'articolo in questo senso, lasciando fermi i concetti che si contengono nelle altre parti dell'articolo stesso.

L'Ufficio centrale perciò propone una nuova redazione dell'articolo stesso, che è la seguente:

Art. 11.

Prima di essere sottoposti all'esame della Giunta provinciale amministrativa, i bilanci preventivi e i conti consuntivi delle istituzioni contemplate dalla presente legge, saranno trasmessi, nei rispettivi casi, al Consiglio provinciale scolastico o ai Consigli degli Istituti di istruzione superiore, o artistico, o degli altri Istituti ai quali si riferiscono, per quelle osservazioni che i Consigli stessi crederanno del caso.

PRESIDENTE. Come il Senato ha udito, l'Ufficio centrale, d'accordo col signor ministro, propone una nuova redazione dell'art. 11. Lo rileggo:

Art. 11.

Prima di essere sottoposti all'esame della Giunta provinciale amministrativa, i bilanci preventivi e i conti consuntivi delle istituzioni, contemplate dalla presente legge, saranno trasmessi nei rispettivi casi al Consiglio provinciale scolastico, o ai Consigli degli Istituti di istruzione superiore, o artistica, o degli altri Istituti, ai quali si riferiscono, per quelle osservazioni che i Consigli stessi crederanno del caso.

È aperta la discussione sopra l'art. 11.

Nessuno chiedendo di parlare, e non essendovi oratori iscritti, lo pongo ai voti.

Chi lo approva voglia alzarsi.

(Approvato).

Gli articoli 12, 13, 14 e 15 sono già stati approvati.

Veniamo adunque all'art. 16, che era rima-

sto sospeso per ulteriori accordi tra l'Ufficio centrale, il signor ministro e l'onor. senatore Faina.

Il senatore Faina ha inviato al banco della Presidenza un articolo da aggiungersi all'articolo 16.

Domando se questo articolo deve aggiungersi all'articolo 16, e se questo articolo 16 resta immutato.

Senatore SAREDO. Veramente mi pare che la proposta del senatore Faina faccia parte da sé, e che difficilmente si potrebbe collegare in modo soddisfacente ad un altro articolo; per cui, tanto il proponente, quanto l'Ufficio centrale, come il signor ministro, sono convenuti nel concetto che convenga farne un nuovo articolo aggiuntivo.

Quanto al collocamento di questo nuovo articolo, poichè, come giustamente avvertiva l'onorevole presidente, occorrerà fare un lieve lavoro di coordinamento, potremo allora metterci d'accordo il ministro e l'Ufficio centrale e vedere dove questa nuova disposizione dovrà convenientemente esser posta.

PRESIDENTE. Sta bene. Rileggo dunque l'art. 16.

Art. 16.

Sono estesi a tutte le istituzioni contemplate dalla presente legge, in quanto siano applicabili, e soltanto in quelle parti che non si riferiscono ai rapporti colle congregazioni di carità, gli articoli 51, 61, 78, 81, 82, 83, 84, 85, 88 e 103 della legge 17 luglio 1890, n. 6972 (serie 2^a) sulle istituzioni pubbliche di beneficenza.

Il sindaco, dopo ricevute dai notai le denunce di cui nella prima parte dell'art. 84 della citata legge sulle istituzioni pubbliche di beneficenza, deve trasmetterne copia anche al prefetto.

È mantenuto alle fondazioni destinate in tutto o in parte a vantaggio dei poveri il beneficio della conversione delle loro rendite consolidate in titoli 4,50 %, concesso dall'art. 2 della legge 22 luglio 1894, n. 339.

È aperta la discussione su questo articolo.

Nessuno chiedendo di parlare lo pongo ai voti.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Questo articolo sarà poi collocato a suo luogo nel coordinamento.

Do ora lettura dell'articolo aggiunto proposto dal signor senatore Faina.

« Per tutte le fondazioni di carattere locale non sussidiate dallo Stato il conferimento dei sussidi, posti di studio o premi, è di competenza delle amministrazioni delle fondazioni stesse, salvo le formalità previste dall'art. 12, meno il caso di espressa contraria disposizione delle tavole di fondazione ».

È aperta la discussione su questo articolo.

Senatore FAINA E. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore FAINA E. Io credo che dopo le discussioni state fatte l'altro ieri e ieri non occorra di illustrare ulteriormente questo articolo, che io ho presentato modificato, accettando tutte le osservazioni fatte ieri dall'onorevole ministro e dall'Ufficio centrale.

La nuova formola è accettata tanto dall'onorevole ministro che dall'Ufficio centrale, e, ripeto, non credo che abbia bisogno di ulteriore illustrazione.

Si sono tolte via dall'articolo presentato ieri quelle fondazioni o meglio quei posti di studio di cui parlò ieri il senatore Boccardo, perchè, se sono state messe fuori quelle che sono sussidiate dallo Stato, evidentemente ed a maggior ragione saranno escluse quelle che sono esclusivamente a spese dello Stato; di più si è ristretto questo emendamento alle fondazioni di carattere locale. Siccome tuttociò era in sostanza il pensiero mio, e la forma migliore risponde meglio al desiderio del Governo e dei colleghi, voglio sperare che questa formola, come è stata accettata dalla Commissione e dal ministro, verrà anche accettata dal Senato.

PRESIDENTE. Se nessun altro chiede di parlare, pongo ai voti quest'articolo aggiunto.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 17.

I collegi di Maria della Sicilia sono tutti dichiarati enti laicali e sono soggetti alla presente legge.

Entro il termine di due anni dalla pubblicazione della presente legge saranno trasformati, secondo le norme da stabilirsi nel regolamento di cui al seguente art. 24, e tenuto conto delle condizioni dei comuni dove risiedono, in isti-

tuti per l'infanzia, o in scuole femminili elementari, complementari o professionali, con o senza convitto, o in assegni a favore delle scuole comunali locali, o in posti di studio da godersi in scuole complementari e normali femminili, o in collegi o educandati regi; e saranno devoluti alle nuove istituzioni i patrimoni e le rendite dei collegi trasformati, salvo l'adempimento dei pesi, degli oneri e delle passività, e salve le prescrizioni dei seguenti articoli 19, 20 e 21.

Entro lo stesso termine, alle attuali amministrazioni dei collegi trasformati succederanno le nuove costituite secondo le norme che saranno fissate nel regolamento.

(Approvato).

Art. 18.

I corsi elementari saranno a totale o parziale sgravio dell'obbligo imposto ai comuni con la legge del 15 luglio 1877, n. 3961, per il mantenimento delle scuole femminili.

(Approvato).

Art. 19.

Gli archivi, i libri, i manoscritti, gli oggetti o d'arte o preziosi, appartenenti ai Collegi di Maria, previo un inventario da compilarsi per cura di funzionari designati dal Ministero, saranno conservati presso gli stessi istituti o in biblioteche o musei pubblici nel comune o nella provincia, secondo che verrà dal Ministero stesso stabilito.

I quadri, le statue, gli arredi e i mobili inservienti al culto saranno riservati all'uso delle chiese, nelle quali si trovano.

Agli oggetti indicati nei due precedenti capoversi sono applicabili le disposizioni dell'articolo 13 della legge 7 luglio 1866, n. 3096.

(Approvato).

Art. 20.

Le oblate o collegine potranno essere nominate direttrici o maestre degli istituti per l'infanzia, o delle scuole femminili elementari di cui all'art. 17 quando posseggano i requisiti voluti dalle leggi per tali uffici, o, in mancanza di questi, abbiano quelli che verranno fissati nel regolamento di cui all'art. 22, o si sottopongano alle condizioni che saranno in questo stabilite.

Tutte le oblate o collegine che saranno così nominate verranno iscritte a partire dal 1° gennaio 1900 al Monte delle pensioni pei maestri elementari qualunque siano i titoli in base ai quali la loro nomina sarà avvenuta, e alle stesse condizioni con le quali vi furono iscritti, rispettivamente a partire dal 1° gennaio degli anni 1879, 1889, 1895, gli insegnanti nelle scuole pubbliche elementari mantenute dallo Stato, dalle provincie e dai comuni, le insegnanti negli asili d'infanzia comunali od erette in ente morale e le insegnanti dei RR. educatori femminili con patrimonio sorvegliato dal Ministero della pubblica istruzione, con le leggi 16 dicembre 1878, n. 4646 (serie 2^a), 23 dicembre 1888, n. 5858 (serie 3^a) e 16 settembre 1894, n. 421.

Nel regolamento di cui all'art. 22 saranno stabilite le norme da osservarsi pel riconoscimento, agli effetti del Monte pensioni, dei servizi prestati dalle oblate o collegine nell'insegnamento anteriormente al 1° gennaio 1900, non che i contributi che esse o gli enti convertiti dovranno pagare al Monte stesso in corrispettivo di tali servizi.

(Approvato).

Art. 21.

Alle oblate o collegine riconosciute, alle quali per le loro condizioni di coltura, d'età o di salute non possa essere affidato un ufficio qualsiasi in uno dei nuovi istituti, saranno assegnate pensioni vitalizie, da determinarsi nel regolamento avendo riguardo anche alle condizioni finanziarie del rispettivo collegio, e che in nessun caso potranno eccedere il doppio di quelle stabilite dalla legge 7 luglio 1866; n. 3096. Tali pensioni saranno pagate dallo Stato, ma a carico dei collegi trasformati i quali dovranno tutti concorrere a pagarle; e a questo effetto dalle rendite di ciascuno di questi collegi, nei modi e nelle misure da stabilirsi nel regolamento in corrispondenza delle rendite stesse, dovranno essere prelevate e versate in apposito conto corrente alla Cassa dei depositi e prestiti le somme necessarie per costituire l'ammontare complessivo delle pensioni da pagarsi mensilmente. Su tali somme la Cassa stessa corrisponderà un interesse uguale a quello che è stabilito pei depositi volontari.

Il ministro potrà concedere alle oblate o collegine l'abitazione in una parte degli edifici da esse presentemente occupati, o in altri edifici dei vari collegi trasformati che esso designerà.

Senatore DINI, *relatore*. Domando la parola.
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore DINI, *relatore*. Solo per questione di forma, e perchè sia sempre più chiaro che con queste disposizioni non s'intende di recare minimamente aggravio allo Stato, propongo, a nome dell'Ufficio centrale, che verso la metà del primo alinea, alle parole: « Tali pensioni saranno pagate dallo Stato », siano sostituite le altre: « Il servizio di pagamento delle pensioni sarà fatto dallo Stato a cura della Cassa dei depositi e prestiti ».

PRESIDENTE. L'Ufficio centrale, d'accordo col signor ministro, propone, che alla metà circa del primo alinea di questo articolo, le parole: « Tali pensioni saranno pagate dallo Stato », vengano sostituite dalle seguenti: « Il servizio di pagamento delle pensioni sarà fatto dallo Stato a cura della Cassa dei depositi e prestiti ».

Se nessuno chiede di parlare, pongo ai voti questo emendamento.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.
(Approvato).

Ora pongo ai voti il complesso dell'art. 21, così emendato.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.
(Approvato).

Art. 22.

Una Commissione nominata per decreto reale, su proposta del ministro della pubblica istruzione e di quello dell'interno, e della quale farà parte anche un delegato del ministro del Tesoro, provvederà alla compilazione del regolamento per la esecuzione della presente legge.

In questo regolamento, saranno stabilite anche le norme di amministrazione e di contabilità delle varie istituzioni, e quelle dell'esercizio della vigilanza su esse anche sotto gli aspetti didattico, pedagogico, morale ed igienico.

Senatore BOCCARDO. Domando la parola.
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore BOCCARDI. Signori senatori! Io fo plauso caldo e sincero al nostro Ufficio centrale per essersi in questo articolo 22, discostato dalla forma usuale colla quale, nella maggior parte delle nostre leggi, si stabilisce in modo generico che un regolamento provvederà alla loro esecuzione: fo plauso perchè l'Ufficio centrale, penetrato dalla gravità eccezionale della importanza somma di un regolamento destinato a provvedere alla attuazione di questa legge, ha voluto circondare la formazione del regolamento stesso di guarentigie del pari eccezionali, incaricando una Commissione composta di uomini competenti delegati dai Ministeri interessati, perchè questa Commissione vedesse il modo ottimo di attuare i concetti della legge.

Non sono pochi i rinvii che nella lettura dei 22 precedenti articoli abbiamo udito farsi a questo regolamento; e ben si vede che sarà questo uno di quei casi a cui in un suo importante discorso alludeva il signor ministro dell'istruzione pubblica, casi, dico, nei quali riesce sommamente difficile il determinare dove la legge finisca e dove cominci il regolamento. Questo regolamento avrà, io non esito ad affermarlo, un'importanza grandissima, perchè dal modo col quale sarà congegnato e specialmente (poichè la mia fede nelle formole scritte non è molto robusta) specialmente dal modo col quale sarà applicato, si vedrà se questa legge sia, come si spera, foriera o no di grandi benefici.

Nel modo col quale sono venute formandosi e svolgendosi le istituzioni varie che provvedono all'educazione del popolo italiano, certo non si può dire che regni la più grande eutritmia.

Noi abbiamo una gran mole centrale amministrata dal Ministero dell'istruzione pubblica; e intorno, o presso o lungi, un gran numero di istituti governati da altre pubbliche amministrazioni. Primeggia fra queste l'amministrazione dell'agricoltura e commercio, senza pregiudizio però dell'intervento anche delle altre, non esclusa la finanza, che ha una scuola per i suoi doganieri, e non esclusi i Ministeri della guerra e della marina, che hanno collegi speciali.

Il signor ministro della pubblica istruzione dava lettura al Senato, pochi giorni or sono,

di un articolo, credo il terzo della legge Casati del 13 novembre 1859, nel quale si stabiliva il principio, che al Ministero della pubblica istruzione sarebbe deferita tutta la mole dell'insegnamento, ad eccezione soltanto delle scuole militari e nautiche. Ebbene, o signori, le cose sono andate mutando per guisa, che precisamente queste scuole nautiche che dovevano fare eccezione, e non essere amministrate dal Ministero della pubblica istruzione, cioè gli istituti della marina mercantile, l'insegnamento dei capitani di lungo corso e di cabotaggio, dei macchinisti di prima e di seconda, dei costruttori navali di prima e seconda, precisamente queste scuole si vedono ora governate dagli ammiragli svizzeri della Minerva, perchè dipendono precisamente dal Ministero dell'istruzione pubblica.

Per vero dire, io vecchio oramai nell'insegnamento, mi son formata l'idea che non siano tutt'oro quei desideri d'uniformità da cui si lasciò ispirare l'autore di quella legge, del resto commendevolissima.

Io non credo che sia proprio un genuino portato della natura delle cose questa supposta legge di unità forzata in materia d'istruzione pubblica; sono confortato in questa mia credenza dal vedere ciò che si fa nei paesi che sono più avanti negli ordini civili e nelle istituzioni di pubblica istruzione. Non sono davvero schiavi dell'uniformità ispirata al tipo di una forzata unità d'indirizzo quegli Inglesi che di qua e di là dall'Atlantico hanno moltiplicato tanti indipendenti ed autonomi focolari di civiltà e d'istruzione; non sono schiavi di questo concetto quei Tedeschi, i quali hanno portato così alta in Europa la face della civiltà.

Ma lasciamo anche stare le nazioni anglo-sassoni, e prendiamo pure a considerare il paese più centralista dell'Europa, la Francia; e che vediamo noi?

Noi vi troviamo una scuola politecnica, che fu creata da un uomo di guerra e che da uomini di guerra è governata.

Ivi un'École centrale des arts et manufactures, centro massimo, da cui emana lo stato maggiore, il nucleo della moderna industria scientifica, che non ha a che fare con gli ordini generali dell'insegnamento. Ivi il Conservatoire des arts et métiers, che giammai è stato governato dal Ministero della pubblica istruzione.

E questi esempi, a tacere di altri troppo noti al Senato perchè io qui li enumeri, mi confortano nel concetto, che questa uniformità assoluta non sia nè desiderabile, nè, oso dire, nel mondo moderno, possibile. Quindi io sono lontano dal fare appunto a quella, lasciatemela chiamare così, divulsione, a quel movimento centrifugo, che ha portato in Italia a svolgere in circoli diversi quella forza viva dell'intelligenza, che altri vorrebbe imprigionata, costipata in una forma sola e retta inflessibilmente da un solo dicastero.

Fra i differenti Ministeri, che hanno più o meno usurpato al Ministero dell'istruzione pubblica alcune delle sue funzioni, primeggia quello di agricoltura, industria e commercio. Ed è nelle vicende subite dai suoi istituti che precisamente campeggia, più che altrove, questa tendenza che ho chiamata di divulsione e di decentramento.

Ora leggendo l'articolo 22 del progetto di legge, che ci sta sott'occhio, articolo che, ripeto, approvo *toto corde*, mi è nato il concetto di proporre all'Ufficio centrale ed al signor ministro una modesta aggiunta, la quale sembri fluire spontanea dallo spirito animatore di tutta la legge; epperò oso sperare di incontrare la loro accettazione.

Si vuole ordinare una Commissione incaricata di formulare il regolamento: questa Commissione deve essere formata da delegati del Ministero d'istruzione pubblica e del Ministero dell'interno, coll'intervento del Ministero del Tesoro per la questione finanziaria.

O perchè, o signori, non dovrà anche far parte di questa Commissione, che fabbricherà il regolamento, da cui tanto dipende dell'esito della legge, un delegato di quel Ministero di agricoltura, industria e commercio, il quale ha sotto di sé un qualche centinaio di grandi istituti, di scuole che provvedono all'insegnamento dell'agricoltura, delle arti, delle innumerevoli applicazioni della scienza all'industria, nelle quali abbiamo ancora da fare tanto cammino?

Qui si parla di fondazioni per l'istruzione. Ebbene, o signori, io conosco, dipendenti dal Ministero di agricoltura, industria e commercio, talune fondazioni, le quali rappresentano a centinaia le migliaia di lire di capitale.

E mi gode l'animo di citare qui, lui assente,

l'onor. senatore Alessandro Rossi e la fondazione che per opera di lui sorse in Vicenza. Per suo mezzo fu creata una scuola industriale alla quale questo provetto e benemerito iniziatore, questo vero patriota, ha consacrato 350,000 lire.

Facciamo voti, o signori, che di somiglianti fondazioni ne sorgano parecchie! Ed io non vorrei che, nell'elaborare il regolamento, queste fondazioni, ed in genere tutta la mole degli istituti che provvedono all'insegnamento delle arti produttive, e che dipendono dal Ministero di agricoltura, industria e commercio, fossero, per isventura, dimenticate o meno convenientemente trattate. Epperò io propongo che nella Commissione debba sedere un rappresentante del Ministero della economia nazionale.

E poichè ho la parola, della quale come è mio costume non abuserò lungamente, mi sia permesso di aggiungere ancora qualche illustrazione, per venir poi da ultimo ad un'altra piccola aggiunta che proporrò a questo medesimo articolo.

L'amico senatore Pecile che con catoniana perseveranza, è sempre col vessillo dell'agricoltura spiegato, e ne va a lui gran lode, l'altro giorno si lagnava quasi che non esista un corpo consultivo, un Consiglio, nel quale l'agricoltura, sia convenientemente rappresentata. Ma egregio collega, questo corpo esiste, ed ella stessa ne fa parte e ne è decoro ed onore. Vi è un Consiglio della istruzione agraria, il quale è composto dei rappresentanti della scuola di agricoltura annessa all'università di Pisa, dipendente dal Ministero della pubblica istruzione, del direttore della scuola superiore di agricoltura di Milano, oggi in lutto ed in pianto, del direttore della scuola superiore di Portici, quest'ultimo dipendente dal Ministero di agricoltura, e poi di altri membri di varia origine, fra cui appunto il senatore Pecile.

Io vedo in questa istituzione di un Consiglio così variamente composto, vedo con compiacenza rispettarsi quella molteplice varietà di aspetti che hanno le questioni riguardanti la pubblica educazione. Ci vedo una conferma di più di quella tendenza alla dispersione di cui io parlava in principio di queste mie poche e rozze parole, perchè in quel Consiglio non c'è nè lo spirito esclusivo di una amministrazione della istruzione pubblica, nè

quello di un'altra; ma vi sono uomini di varia scienza, di diverse tendenze, tutti tendenti ad uno scopo santo e nobilissimo che è quello di governare per il meglio possibile del paese quel complesso di discipline applicate che costituiscono la scienza agronomica.

Le istituzioni, signori, molto spesso presso di noi esistono; ma giova guardare come funzionino o se non funzionino affatto.

E difatti questo Consiglio della istruzione agraria, che in realtà esiste, non si aduna mai, o soltanto quanto sopravviene una questione sommamente scabrosa, della quale l'onorevole ministro non voglia occuparsi, o desideri spogliarsi di una parte della sua responsabilità, lieto di addossarla all'ente collettivo.

Orbene ciò, o signori, non è commendevole. Se la istituzione esiste, se è buona, ed io la credo ottima, fatene uso, servitevene, fate sì che questa istituzione viva di vita vera ed efficace.

E poichè mi avviene di dire così francamente l'animo mio, non mancherò di accennare un punto che sarebbe degno di tutta la vostra attenzione e della attenzione del ministro di agricoltura che qui mi duole di non vedere presente.

Esistono in Italia, o signori, le cosiddette stazioni agrarie. Sono una istituzione che potrebbe riuscire sommamente efficace, non solo per la cultura dei nostri agronomi, ma per la ricchezza pubblica del nostro paese.

Tutti abbiamo dinanzi agli occhi ciò che è avvenuto all'indomani del trattato di commercio coll'Austria-Ungheria: si trattava di facilitare quanto più fosse possibile la esportazione dei nostri vini: si trattava di aprire a doppio battente la porta di una esportazione che non ha rivali, se non forse in quella sola della seta. Orbene, a chi era affidata la chiave di questa porta? Chi era incaricato di tenerla aperta?

Erano precisamente le stazioni agrarie, le quali erano incaricate di fare le analisi dei vini che dovevano partire, analisi che per trattato sarebbero state controllate di là dai monti, appena varcato il confine.

Quanto importasse che queste analisi italiane fossero sempre l'espressione di non altro che la verità, ognuno lo vede: guai se in un solo caso fosse avvenuto che a Trieste o a Fiume o a Vienna i chimici austriaci avessero potuto riconoscere in fallo le analisi dei vini che par-

tivano sotto la fede dei certificati italiani! Si sarebbe detto, che gli errori, quando fossero stati fatti a danno del consumatore austriaco, a danno del compratore austriaco, erano calcolati in Italia per favorire Tizio e Caio, produttori italiani.

Ebbene, signori, mi duole il dirlo, ma precisamente la cosa è avvenuta: e proprio all'indomani dell'apertura di quella porta, questa si socchiuse, si chiuse quasi affatto, precisamente perchè nelle analisi italiane si era andati, diciamo così, un pochino alla carlona, si era andati con un modo che è stato in altra occasione chiamato il metodo patriarcale, il quale per verità è il metodo di non so quali spuri discendenti dei patriarchi.

Ebbene, non dovrebb'essere opera del Consiglio dell'istruzione agraria quella d'invigilare a che simili scandali non si ripetano?

Scusate, o signori, se io ho alquanto deviato dal tema proposto; ma la digressione mi pareva proprio imposta dalla natura del tema medesimo, ed ora ritorno all'argomento.

Io diceva che chiuderei il mio breve discorso con la proposta di un'altra piccola aggiunta da farsi a questo art. 22, e, come per la prima, così spero per la seconda d'aver l'autorevole adesione del signor ministro e dell'Ufficio centrale.

Questa è una legge che può arrecare molto vantaggio; si tratta di dare organismo e forma ad una materia prima che forma oggi non ha, o che è molto disordinata e sparsa, e qualche volta caotica. Si tratta di far sì che fondazioni venute fuori in tempi diversi, in diversi luoghi, con intenti disformi, possano essere congegnate e raccolte in modo da essere indirizzate al miglior bene del paese.

Nobilissimo concetto. Ma, come ogni medaglia ha il suo rovescio, così dopo la parte ridente, promettente della legge, noi dobbiamo volgere, anche dolente, lo sguardo sulla parte di possibili pericoli.

In Italia non avevamo molto motivo, grandi ragioni di sentire alto di noi, tranne forse in una cosa, nella quale proprio mi pare che in Europa avevamo pochi rivali; in quel sentimento del pubblico bene che anche nei secoli peggiori della nostra istoria indusse gli abbienti a largheggiare in opere, vuoi di carità, di beneficenza propriamente dette, o vuoi in altre

come di educazione o altrimenti di pubblico lustro, insomma di vita collettiva.

È qui, o signori, che ci si para d'innanzi un pericolo gravissimo che un' applicazione mal consigliata di questa legge potrebbe creare. Guai se nella formazione e soprattutto nell' applicazione, di questa legge si procedesse in guisa, come pur troppo è avvenuto in qualche altro caso, da inaridire, da diseccare, da scoraggiare questa tendenza italica alle istituzioni di collettivo vantaggio. Bisogna anzi, se è possibile, e oggi più che in altri tempi è necessario, allargare la vena da cui fluisce questo benefico rapporto tra chi dà e chi riceve; e dico che oggi è più necessario che in altri tempi, perchè, o signori, batte alle porte della civiltà odierna un Annibale ben più formidabile del Cartaginese antico.

Ed io vorrei che tutti quelli che hanno intelligenza e fortuna, tutte le aristocrazie della mente e della borsa sentissero, come sento io, il pericolo vicino e grande, e che sentissero la egualmente grande necessità di opporre le forze vive, non della beneficenza cieca e fatta senza giudizio, ma di quello che io ho chiamato spirito italico di collettività, in modo da allontanare il pericolo che ci minaccia.

Ora è qui che il regolamento può avere una parte essenzialissima: è necessario che nelle disposizioni che questo regolamento statuirà, e soprattutto nel modo col quale saranno esse applicate, si proceda in guisa sommamente cauta e prudente, per far sì che i benefattori che sarebbero venuti non fuggano da un ambiente troppo avverso.

Io non dico altro su questo punto, perchè parlo a colleghi che in questo, come in tutto, potrebbero essermi maestri; ma perchè s'ottengano questi scopi, perchè il regolamento giammai non trascenda a creare forme soverchiamente burocratiche, fiscali, vessatorie e tali da scoraggiare i fondatori, io credo che una necessità s'impone; ed a questa necessità l'Ufficio centrale ha fatto omaggio in tanti altri articoli, che io ritengo che anche in questo vorrà riconoscerla.

Mettete dinanzi ad un corpo eletto, alto, imparziale, l'esame di questo regolamento, assicuratevi che questo corpo lo discuta, lo modifichi, se occorre, l'approvi. Questo corpo, signori, è il Consiglio di Stato. Ultimo, mo-

destissimo suo membro, superbo d'appartenervi, io sono certo che qualunque sia il regolamento che uscirà dalle mani di questa Commissione, sono certo che davanti al Consiglio di Stato non potrà che ricevere miglioramenti.

Chiudo il mio dire proponendo queste due piccole aggiunte: nella Commissione sia fatta parte al delegato del Ministero d'agricoltura; si stabilisca in fine che il regolamento dovrà essere emanato dopo udito il Consiglio di Stato.

E qui confesso che esiterei a decidere se non fosse il caso di adoperare quella formula, enunciata ieri dal collega Saredo, cioè « col parere favorevole del Consiglio di Stato ». Ma su ciò non insisto, perchè non vorrei essere più realista del Re. Certo credo essenziale che sia udito il Consiglio di Stato.

Non ho altro a dire e ringrazio il Senato della sua benevola attenzione.

Senatore CANNIZZARO. Domando di parlare.

Senatore PECILE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole senatore Cannizzaro.

Senatore CANNIZZARO. Essendo stato presidente del Consiglio d'istruzione agraria, debbo confermare pienamente, quanto ha così ben detto l'onor. Boccoardo.

Il Consiglio d'istruzione agraria per molti anni fece pochissime riunioni plenarie; tanto che io benedissi il giorno, in cui potei cavar-mela da un ufficio assolutamente inefficace.

Non ostante la mia qualità di chimico, non potei mai, come presidente di quel Consiglio, avere ingerenza diretta nella condotta e sorveglianza delle stazioni agrarie. Individualmente diedi qualche consiglio, che non fu ascoltato; e, sentendomi in dovere di far udire la mia voce in quest'aula prima che si mettesse in esecuzione il trattato coll'Austria, avvertii il Ministero di scegliere, sentito il parere di persone competenti, alcune sole stazioni agrarie, in cui si dovessero fare le analisi richieste da quel trattato; giacchè sin d'allora io posi in evidenza l'importanza che tali analisi avrebbero avuto, anche pel nostro decoro, di fronte allo straniero. Mi furono fatte delle promesse, ma in fatto il mio consiglio non fu eseguito, e le analisi si estesero a stazioni e laboratori, che io intendeva dovessero essere esclusi.

Ho preso questa occasione solo per rammentare che il mio dovere, non avendolo potuto fare in un Corpo che non fu mai udito, l'ho fatto in quest'aula; e mi duole che non sia presente il ministro di agricoltura, industria e commercio, al quale questi nuovi avvertimenti potrebbero essere utili, tanto più che si tratta di mettere veramente gli occhi sopra l'ordinamento delle stazioni agrarie, in modo che non riescano un'istituzione in gran parte inefficace, come, per alcune almeno, è avvenuto finora. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole senatore Pecile.

Senatore PECILE. Devo ringraziare l'onorevole senatore Boccardo delle cortesi parole a me rivolte.

Io pure mi associo ai suoi lagni, ed a quelli espressi dal senatore Cannizzaro.

Non ignoro che esiste un Consiglio superiore dell'istruzione agraria, ed ho presente che da qualche mese ne faccio parte; ma non mi consta (potrei ingannarmi poichè gli atti non vennero mai pubblicati) che il Ministero della istruzione pubblica si sia valso dell'opera di questo Consiglio nelle questioni agrarie che riguardano le sue scuole. Ne accenno una: quando l'insegnamento agrario venne introdotto nelle scuole normali, il Ministero dell'istruzione pubblica non ha ricorso a quei funzionari del Ministero di agricoltura, che avevano iniziato da lungo tempo questo insegnamento, nè al Consiglio superiore dell'istruzione agraria.

Per me l'ideale sarebbe che il Consiglio superiore dell'istruzione agraria fosse chiamato sovente, non solo, ma potesse intervenire in tutte le questioni che si riferiscono all'insegnamento agrario nelle scuole dipendenti dall'uno e dall'altro Ministero.

Io ho sempre sognato l'accordo fra i due Ministeri, la cooperazione di entrambi per il progresso agrario del paese.

Il Ministero dell'istruzione pubblica ha un maggior numero di scuole, nelle quali s'insegna l'agraria di quello che non abbia il Ministero di agricoltura, industria e commercio; ma di queste non se ne parla mai, sono affatto dimenticate, e non sono, almeno finora, sorvegliate e dirette.

Oggi il nuovo ministro dell'istruzione pub-

blica ci ha dato affidamento che provvederà a questa deficienza, ed io ne sono lietissimo.

Ho voluto soltanto dare questa spiegazione, perchè non sembrasse che io ignorassi l'esistenza di questo Corpo consultivo, al quale mi onoro di appartenere.

Senatore CANNIZZARO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore CANNIZZARO. Per dovere di giustizia debbo rammentare che nel caso indicato dall'onorevole preopinante, cioè quando si volle introdurre nelle università un insegnamento agrario, il ministro della pubblica istruzione consultò il Consiglio superiore della istruzione ed il Consiglio d'istruzione agraria, e fu uno dei pochi casi in cui il Consiglio per l'istruzione agraria fu appositamente convocato.

Contro la mia opinione individuale, la maggioranza del Consiglio d'istruzione agraria deliberò contro l'introduzione dell'insegnamento agrario nelle università.

Il ministro della pubblica istruzione riconobbe il suo debito di consultare il Corpo competente che emise parere perfettamente conforme a quello del Consiglio superiore della pubblica istruzione. Potei soltanto ottenere si tollerassero alcuni insegnamenti nella facoltà di scienze accennanti alle applicazioni agrarie.

Il Consiglio di agricoltura in quella circostanza, fu udito e ciò ho voluto dire per discolorare il ministro della pubblica istruzione di allora.

GALLO, *ministro della pubblica istruzione*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

GALLO, *ministro della pubblica istruzione*. Io sono lieto di avere assistito ad una così alta discussione provocata in gran parte dal robusto discorso del senatore Boccardo.

Questa discussione è stata occasionata da due innocenti aggiunte che il senatore Boccardo proporrebbe all'articolo 22 del disegno di legge, ed è debito mio esprimere un parere su queste due aggiunte.

Nessuna difficoltà sulla prima, poichè a me pare che molte di queste fondazioni possano essere di natura tale da invocare l'ausilio del Ministero di agricoltura, e credo perciò conveniente che oltre all'intervento del Ministero del tesoro per le questioni che possono riguardare la parte finanziaria dello Stato debba anche

concedersi una rappresentanza al Ministero di agricoltura.

Resta a vedere se la Commissione da nominarsi per decreto reale debba essere nominata su proposta del ministro della pubblica istruzione, di quello dell'interno ed anche di quello di agricoltura; oppure se, data la proposta del ministro della pubblica istruzione e dell'interno, debba intervenire un delegato del Ministero del Tesoro ed un altro del Ministero di agricoltura. E su questo punto lascio libero l'Ufficio centrale di esprimere il parere che meglio crederà. Io sono disposto ad accettare così l'una come l'altra delle versioni di questa aggiunta del senatore Boccardo.

Verrebbe poi la seconda delle aggiunte, quella cioè che riguarda l'intervento del Consiglio di Stato nella redazione del regolamento. E qui c'è una doppia questione, cioè deve essere obbligatorio il semplice parere del Consiglio di Stato; o deve essere ritenuto invece obbligatorio il parere favorevole del Consiglio di Stato medesimo?

In altri termini, sarà libero di allontanarsi il ministro, nella formazione del regolamento, dal parere del Consiglio di Stato, oppure dovrà uniformarsi al parere del medesimo?

Io veramente, e come semplice mia opinione personale, dichiaro che parmi molto più logico, molto più conveniente parere semplice del Consiglio di Stato; ciò che del resto è conforme alla natura stessa della istituzione del Consiglio di Stato, e non si dovrebbe, secondo me, uscire mai dai limiti assegnati al carattere della istituzione del Consiglio di Stato se non in casi eccezionali nei quali un supremo bisogno possa reclamare l'eccezione medesima. Ora qui non mi parrebbe che il caso rientrasse nella eccezione, ma che invece dovrebbe essere compreso nella regola generale.

E dopo di aver dato il mio modesto parere sopra queste due aggiunte, io non interverrei nella discussione che è stata sollevata dall'onorevole senatore Boccardo se non mi premesse di dileguare qualche ombra che abbia potuto restare in conseguenza delle parole che ho pronunziato l'altro giorno in risposta all'onorevole senatore Pecile.

Quando io ho risposto accennando l'art. 3 della legge Casati, non è già che io abbia indicato questo articolo per concludere che tutta

la materia della istruzione, qualunque tecnicamente possa esserne l'oggetto speciale, debba essere devoluta al ministro della pubblica istruzione; ma invece per ricavarne un altro concetto, che, cioè, e questo mio giudizio è antico, perchè è consacrato nelle relazioni sul bilancio della pubblica istruzione da me scritte nell'altro ramo del Parlamento, vi ha confusione fra il Ministero di agricoltura ed il Ministero dell'istruzione per quanto riguarda certe materie d'insegnamento, ed oltre della confusione vi ha, direi quasi, anarchia nelle norme che regolano alcuni istituti; e se altra prova io oggi non dovessi addurre, basterebbe la prova che nel suo discorso ha fornito il senatore Boccardo.

Vi hanno istituti superiori di agricoltura dipendenti dal Ministero dell'istruzione, vi hanno istituti superiori di agricoltura dipendenti dal Ministero di agricoltura, e ripeterò quello che l'altro giorno ho avuto l'onore di esporre al Senato, che vi hanno Musei di arte industriale dipendenti contemporaneamente dal Ministero dell'istruzione e da quello di agricoltura.

Ora, tutto questo è così anormale, che io credo si renda necessaria una riforma, ed in questo senso io avevo risposto al senatore Pecile, che mi riservavo, cioè, di prendere accordi col collega dell'agricoltura perchè una buona volta venisse sistemata questa materia.

E giacchè siamo in questo argomento, mi permetterò di esporre, avendone occasione opportuna, al Senato, qualche mia idea in proposito.

Dipendenti dal Ministero di agricoltura, si hanno molte scuole, oltre le agrarie ed industriali propriamente dette, e sono le scuole professionali e le scuole d'arti e mestieri popolari. Ora queste scuole, d'arti e mestieri, in gran parte sono gorie morte di un insegnamento il quale non produce alcun effetto: avrebbero bisogno della corrente, dell'alito nuovo della pedagogia, che secondo me non è penetrata ancora nel Ministero dell'agricoltura in questa parte. Dall'altro lato, quando esaminiamo la materia che è soggetta al controllo, alla sorveglianza del Ministero della pubblica istruzione, vediamo come resti ancora irrisolta la questione della soppressione della scuola tecnica e della unificazione della scuola secondaria di

primo grado: ed a tal proposito io ho trovato già pronto dal mio predecessore immediato un disegno di legge, precisamente in ordine alla unificazione della scuola tecnica col ginnasio, che sopprime la scuola tecnica e nulla sostituisce alla scuola medesima. Ora io ho sempre pensato che una gran parte delle scuole le quali dipendono dal Ministero di agricoltura, e precisamente quelle scuole di arti e mestieri, si potrebbero sostituire a quelle scuole tecniche che ormai hanno fatto il loro tempo, e che non rispondono più ai bisogni dell'epoca, perchè sono scuole di coltura generale dimezzata, che somigliano molto al ginnasio e che non hanno più in alcuna maniera quel fondamento che ebbero dalla legge Casati. È inutile dissimularlo, secondo il legislatore del '59, la scuola ginnasiale doveva rappresentare la scuola classica, mentre invece la tecnica doveva rappresentare una scuola popolare, una scuola la quale potesse dare una mezzana coltura a coloro che volessero adirsi alle industrie ed ai commerci o ad impieghi pubblici. Ma coll'andar del tempo anche la scuola tecnica è diventata una scuola di coltura, ed essendo una scuola di coltura, noi non abbiamo potuto formare del ginnasio e del liceo una vera scuola classica.

Anche questo non ci dobbiamo dissimulare, che il liceo in Italia non è una vera scuola classica, mentre, se vi fossero le scuole popolari, le quali servissero di gradino per arrivare alla conquista di un modesto titolo, si potrebbero concentrare tutte le curedello Stato per una vera scuola classica, che interesserebbe le classi agiate della società, mentre invece la vera scuola popolare potrebb'essere la scuola delle classi disagiate che avrebbero bisogno di una modesta istruzione per una modesta sussistenza.

Ora, sempre in uniformità a questo concetto, io l'altro giorno rispondeva all'onor. senatore Pecile che sarebbe stato utile che i ministri dell'agricoltura e dell'istruzione pubblica fossero venuti una buona volta ad un'accordo definitivo per sistemare questa materia.

Vi hanno istituiti in dipendenza del Ministero di agricoltura che potrebbero, senza danno dello insegnamento tecnico che riguardano, venire alla dipendenza della pubblica istruzione; vi hanno altri istituti nel Ministero della pubblica istruzione, che forse potrebbero passare, per ra-

gione di euritmia, sotto il Ministero di agricoltura; e vi hanno istituiti sotto la dipendenza del Ministero di agricoltura che si dovrebbero svecchiare, e che dovrebbero in certo modo servire con un indirizzo di studi moderni, o di complemento alle scuole che sono sotto la dipendenza del Ministero della pubblica istruzione.

Mi piace di avere avuto occasione di esporre questo concetto perchè me ne ha offerto motivo il discorso altissimo, or ora pronunziato, dal senatore Boccardo.

Resterebbe una ultima parte; che sarebbe quella relativa al Consiglio dell'istruzione agraria, ed alle stazioni agrarie.

Io vedo l'importanza delle osservazioni del senatore Boccardo e vedo anche l'importanza di certe affermazioni dei senatori Pecile e Cannizzaro.

Non posso che riferire al mio collega, ministro di agricoltura, la discussione che oggi ha qui avuto luogo, perchè credo che dipenda in gran parte da lui il provvedere piuttosto che da me. Per quanto mi riguarda non ho difficoltà, nelle questioni che si riferiranno alla materia agraria che dipende dalle scuole del Ministero della pubblica istruzione, di far tesoro di questa istituzione del Consiglio superiore dell'istruzione agraria, che sino ad oggi, a quanto pare, è stata un po' trascurata e negletta.

Per tutto il resto poi che dipende dal Ministero di agricoltura, io adempirò il dovere di riferirne al mio collega, perchè anche lui dentro i limiti della sua competenza, che sono molto più larghi della mia, possa provvedere ugualmente. (*Sene*).

E con ciò io credo che dovranno essere soddisfatti tutti gli onorevoli senatori preopinanti.

Senatore SAREDO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore SAREDO. Come già si è convenuto coi colleghi dell'Ufficio centrale, noi accettiamo i due emendamenti proposti dal senatore Boccardo; rimane quindi inteso che ci associamo pienamente al concetto dell'onor. ministro, nel senso che, accolto l'emendamento per il quale il regolamento dovrà essere sottoposto all'esame del Consiglio di Stato, non resta però derogato alle norme della legge organica relative ai pareri del Consiglio medesimo; che cioè il suo voto sarà puramente consultivo, e che quindi si esclude ogni disposizione per la

quale il regolamento debba essere emanato in conformità del voto del Consiglio predetto.

PRESIDENTE. Questo che ha detto ora il senatore Saredo riguarda il secondo emendamento.

Sul primo emendamento, quello cioè relativo alla rappresentanza o delegazione del Ministero di agricoltura, vi è ancora una questione che è stata posta con molta chiarezza dal signor ministro.

Il signor ministro, pur rimettendosene all'Ufficio centrale, ha già fatto osservare che l'emendamento del senatore Boccardo può essere adottato in due modi diversi.

Il primo modo sarebbe questo: « Una Commissione nominata per decreto reale su proposta del ministro della pubblica istruzione, di quello di agricoltura, industria e commercio, e di quello dell'interno, e della quale fa parte ecc. ».

L'altro modo invece sarebbe il seguente: « Una Commissione nominata per decreto reale su proposta del ministro della pubblica istruzione, e di quello dell'interno e della quale faranno parte anche un delegato del Ministero d'agricoltura ed uno del Tesoro ecc. ».

Questi sono i due modi che il signor ministro ha accettato: naturalmente, bisognerà scegliere fra questi due.

Senatore SAREDO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore SAREDO. Io pregherei il collega Boccardo di volere accettare la seconda delle due formole proposte, perchè, trattandosi di nominare una Commissione che non sarà forse composta di più di cinque persone, se il decreto sarà controfirmato da quattro ministri, si darà all'atto una solennità maggiore di quella che l'importanza della materia richiede. L'essenziale è che venga attuato il concetto così luminosamente propugnato dal senatore Boccardo, che cioè in questa Commissione sia rappresentato autorevolmente il Ministero d'agricoltura, industria e commercio; resta inteso che i due ministri proponenti si concerteranno col loro collega dell'Agricoltura, perchè designi un funzionario tra i suoi dipendenti per far parte della Commissione. Pregherei il senatore Boccardo di consentire in questa formola con la quale la sua proposta è in sostanza pienamente attuata.

Senatore BOCCARDO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore BOCCARDO. Io veramente sono così animato dal desiderio di fare omaggio all'opinione degli onorevoli colleghi che fanno parte dell'Ufficio centrale, che mi troveranno disposto ad accettare qualunque formola. Avrei tenuto un tantino, così, per quell'affetto paterno da cui non possiamo mai scompagnarci, avrei tenuto alla mia prima proposta, che il nostro presidente non ha creduto di segnalare; ma se l'Ufficio centrale crede che si debba piuttosto adottare la seconda formola proposta dal signor ministro, io non farò obiezione.

PRESIDENTE. Il senatore Boccardo ha detto che non ho ricordato la sua proposta. Sta in fatto che io ho ricordato al Senato le due proposte quali erano state accettate dal signor ministro; forse non avrò detto che una di queste due proposte era conforme a quella accennata dal senatore Boccardo, ma, ripeto, tutte e due le proposte sono state da me enunciate.

Il signor ministro aveva rimesso all'Ufficio centrale la scelta tra le due forme, e l'Ufficio centrale, per bocca del signor senatore Saredo, ha detto quale delle due forme di emendamento preferisce.

Senatore SAREDO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole senatore Saredo.

Senatore SAREDO. L'Ufficio centrale credeva invero più semplice e di più facile esecuzione l'altra proposta, che or ora ho accennato; ma ho anche detto, e ripeto, che l'Ufficio centrale ha troppa deferenza pel collega Boccardo, perchè in una questione come questa possa separarsi da lui. Perciò dichiaro che l'Ufficio centrale non insiste nella sua proposta e accetta quella del senatore Boccardo nei termini nei quali venne testè letta dal signor presidente.

GALLO, ministro della pubblica istruzione. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GALLO, ministro della pubblica istruzione. Per contemperare le due opinioni e per evitare l'inconveniente accennato dal senatore Saredo, si potrebbe demandare la proposta al ministro della pubblica istruzione, a quello dell'interno, e a quello di agricoltura, industria e commercio, ed al delegato del Ministero del Tesoro.

Senatore BOCCARDO. Questa è la mia proposta.

GALLO, *ministro della pubblica istruzione.*
Sta bene.

PRESIDENTE. Come il Senato ha udito, vi sono due emendamenti proposti dal senatore Boccardo, e accettati dal signor ministro e dall'Ufficio centrale.

Il primo emendamento è questo: In luogo di dire: « una Commissione nominata per decreto reale, su proposta del ministro della pubblica istruzione e di quello dell'interno », si dica: « una Commissione nominata per decreto reale, su proposta del ministro della pubblica istruzione, di quello di agricoltura, industria e commercio e di quello dell'interno ».

Se nessuno domanda di parlare, pongo ai voti questo emendamento.

Chi lo approva voglia alzarzi.

(Approvato).

Il secondo emendamento consiste in ciò, in luogo di dire: « In questo regolamento saranno stabilite, ecc. », si dica: « In questo regolamento da emanarsi sentito il Consiglio di Stato, saranno, ecc. ».

Anche questo emendamento è accettato dall'Ufficio centrale e dal ministro.

Lo pongo ai voti.

Chi l'approva è pregato d'alzarsi.

(Approvato).

Rileggo ora tutto l'art. 22 così emendato:

Art. 22.

Una Commissione nominata per decreto reale, su proposta del ministro della pubblica istruzione, di quello dell'agricoltura, industria e commercio e di quello dell'interno, e della quale farà parte anche un delegato del ministro del Tesoro, provvederà alla compilazione del regolamento per la esecuzione della presente legge.

In questo regolamento da emanarsi, sentito il Consiglio di Stato, saranno stabilite anche le norme di amministrazione e di contabilità delle varie istituzioni, e quelle dell'esercizio della vigilanza su esse anche sotto gli aspetti didattico, pedagogico, morale ed igienico.

(Approvato).

Art. 23.

Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie alla presente legge.

(Approvato).

Art. 24.

La presente legge entrerà in vigore sei mesi dopo la sua pubblicazione.

(Approvato).

Ora, in omaggio all'art. 70 del regolamento del Senato, propongo che questo disegno di legge sia rimandato all'Ufficio centrale perchè ne faccia il coordinamento e ne riferisca poi al Senato nella prossima tornata.

Pongo ai voti questa proposta.

Coloro che l'approvano sono pregati di alzarsi.

(Approvato).

Rinvio della discussione del progetto di legge:
« **Provvedimenti per il credito fondiario nell'isola di Sardegna** » (N. 78).

PRESIDENTE. Non essendo ancora stati ultimati gli accordi fra l'Ufficio centrale ed il ministro di agricoltura, industria e commercio, intorno a questo progetto di legge, propongo che se ne rinvi la discussione ad altra tornata.

Chi approva questa proposta è pregato d'alzarsi.

(Approvato).

Ora darò lettura dell'ordine del giorno per la seduta di domani.

I. **Votazione a scrutinio segreto del disegno di legge:**

Convalidazione del regio decreto concernente l'accordo commerciale provvisorio fra l'Italia e la Bulgaria del 12 marzo 1897 (N. 121).

II. **Discussione dei seguenti disegni di legge:**

Disposizioni sugli uffici comunali di pubblica sicurezza (N. 21);

Provvedimenti per il credito fondiario nell'isola di Sardegna (N. 78).

La seduta è sciolta (ore 17 e 15).